

Dott. ARCANGELO RINALDI
NOTAIO

74015 MARTINA FRANCA (TA) - Piazza F. Crispi, 4 - tel. 0804809211
74100 TARANTO - Piazza della Vittoria, 19 (Via C. Giovinnazzi) - tel. 0994596898

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TORRICELLA-RINALDI

Repertorio 68220

Fascicolo 10408

ATTO DI

Costitutivo di Associazione

PARTI

MARK DOWN OLMS

Data 22 Maggio 2003



Repertorio n.ro 68290

Fascicolo n.ro 18488

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

-Il giorno ventidue maggio duemilatrè;
-In Martina Franca nei locali in Piazza F. Crispi n.ro 4;
-Innanzi a me dottor **ARCANGELO RINALDI**, Notaio in Martina Franca iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto Notarile di Taranto, non assistito da testimoni per concorde rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso,
sono presenti:
-**COLUCCI Giuseppe**, operaio, nato a Martina Franca il 2 ottobre 1961, residente in Martina Franca in Via Villa castelli n.ro 10/bis, c.f. CLC GPP 61R02 E986S;
-**LUPOLI Pietro**, operaio, nato a Martina Franca il 1° gennaio 1958, residente in Martina Franca in Via Irene Del Vecchio n.ro 1/8, c.f. LPL PTR 58A01 E986J;
-**BALESTRA Silvana**, casalinga, nata a Massafra l'8 marzo 1969, residente in Martina Franca in Via Maria D'Enghien n.ro 11/f, c.f. BLS SVN 69C48 F027L;
-**FUMAROLA Nicola**, artigiano, nato a Martina Franca il 7 aprile 1961, residente in Martina Franca in Via Conca d'Oro n.ro 34, c.f. FMR NCL 61D07 E986U;
-**CASTAGNA Angela**, dipendente, nata a Martina Franca il 22 aprile 1969, residente in Martina Franca in Via Valle D'Itria n.ro 102, c.f. CST NGL 69D62 E986K;
-**ABBRACCIAMENTO Antonella**, imprenditrice, nata a Martina Franca il 5 novembre 1971, residente in Martina Franca in Via A. De Gasperi n.ro 7/bis, c.f. BBR NNL 71S45 E986S;
-**LAFORNARA Giuseppe Pietro**, impiegato, nato a Martina Franca il 20 dicembre 1960, residente in Martina Franca in Via Massafra n.ro 30/L, c.f. LFR GPP 60T20 E986R;
-**MARANGI Marisa**, casalinga, nata a Martina Franca il 1° maggio 1966, residente in Martina Franca in Via Crispiano Zona F n.ro 121, c.f. MRN MRS 66E41 E986T;
-**MOSCA Ferdinando**, operaio, nato a Martina Franca il 3 ottobre 1963, residente in Martina Franca in Via Andronico n.ro 27, c.f. MSC FDN 63R03 E986R.
-Della identità personale dei comparenti, che dichiarano tutti di conoscersi tra di loro e di essere cittadini italiani, io Notaio certo.
-Mediante questo atto, tra i comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

-E' fra essi costituita, una associazione con la denominazione
"AMAR DOWN ONLUS"

(Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down)

con sede in Martina Franca in Via Carmine n.ro 4.

L'associazione è una **Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale** ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.ro 460.

Reg.to a Taranto
il 29/05/2003
R. 228 mod. 1



Articolo 2

-Lo scopo dell'associazione è indicato all'art. 2 dello statuto predisposto dai comparenti, che previa lettura datane alle stesse, e sottoscritto a norma di legge, si allega a questo atto sotto la lettera "A" e che, per questa parte qui si intende letteralmente riprodotto.

Articolo 3

- Possono essere Soci tutti coloro che, essendo genitori, familiari conviventi o persone con sindrome di Down e condividendo le finalità dell'Associazione, ne accettino i principi, contribuendo con la propria attività al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei successivi regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa di cui all'art. 7 dello Statuto Associativo come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 4

-Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

-L'Assemblea degli associati riunita per la prima volta, delibera che per il primo biennio l'associazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri nelle persone dei signori:

- FUMAROLA Nicola - Presidente;
- CASTAGNA Angela - Vice Presidente;
- ABBRACCIAMENTO Antonella - Segretario;
- COLUCCI Giuseppe - Consigliere;
- LUPOLI Pietro - Consigliere;
- BALESTRA Silvana - Consigliere;
- MARANGI Marisa - Consigliere;

-I nominati tutti qui costituiti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che contro di essi non vi sono motivi di ineleggibilità.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e da eventuali altri contributi dei Soci, da donazioni, lasciti privati, contributi e sussidi di Autorità, Enti ed istituzioni, dai proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione per procurare all'Associazione i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi statuari.

Qualora il bilancio di fine esercizio evidenzia un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle



attività istituzionali, descritte all'art. 2 dello Statuto Associativo come avanti allegato sotto la lettera "A", e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione durante la propria vita non può distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione non sia stata imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. In caso di scioglimento o di estinzione, da qualsiasi causa determinata, dell'Associazione, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dei debiti dell'Associazione risponde esclusivamente la stessa col suo patrimonio, salvo responsabilità personali degli Amministratori per operazioni non preventivamente autorizzate dal Consiglio.

Articolo 6

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2003.

Articolo 7

Per quanto attiene i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità della loro ammissione, le categorie degli stessi, il funzionamento ed i poteri degli organi sociali, le assemblee e le modalità di convocazione, e le altre norme che regoleranno la vita dell'associazione, i componenti si riportano a fanno rinvio allo Statuto Associativo come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 8

-Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione ed a tal fine si invocano le agevolazioni di cui all'art.17 del D.L.vo 460/1997 .

Del
che il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagine tre, di cui ho dato lettura ai componenti che lo approvano.

F.to COLUCCI Giuseppe - F.to LUPOLI Pietro - F.to BALESTRA Silvana - F.to FUMAROLA Nicola - F.to CASTAGNA Angela - F.to ABBRACCIARENTO Antonella - F.to LAFORNARA Giuseppe Pietro - F.to MARANGI Marisa - F.to MOSCA Ferdinando - F.to Dr. Arcangelo RINALDI, Notaio vi è il sigillo.



A.M.A.R. Down di Martina Franca

Verbale di Assemblea Straordinaria

Del 22 ottobre 2020

Giovedì, 22 ottobre alle ore 19.30, si è tenuta la riunione di Assemblea dell'A.M.A.R. Down di Martina Franca (Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down), che ha carattere di straordinarietà per i cambiamenti STATUTARI che contiene. In seguito alle normative anti covid19, la riunione si è tenuta per via telematica su piattaforma Zoom Meet.

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione delle modifiche dello Statuto per l'adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e conseguente variazione denominazione sociale.**

Il presidente Angela Castagna coadiuvata dalla segretaria Antonella Abbracciavento accerta che l'Assemblea è validamente costituita poiché sono presenti i soci come da elenco allegato, in regola con il pagamento delle quote associative, e che rappresentano l'intera associazione (presenti n.40 soci su n.55 scritti nel libro soci).

Il Presidente pone dunque all'esame dell'Assemblea il punto all'ordine del giorno e informa l'assemblea che il nuovo Codice del Terzo settore ha introdotto particolari discipline per quanto riguarda la formulazione degli statuti delle organizzazioni di volontariato, che intendono rimanere iscritte nei registri pubblici, attualmente presso la regione Puglia al numero 656 e prossimamente nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Per poter essere iscritti in tale registro l'associazione deve apportare al precedente statuto una serie di integrazioni obbligatorie. Per omogeneità di lettura e di approvazione delle modifiche, lo Statuto è stato rieditato con all'interno tutte le

modifiche necessarie e viene qui proposto in votazione integralmente.

Sentiti sull'argomento alcuni interventi chiarificatori, il Presidente pone in votazione l'adozione del nuovo statuto contenente tutte le integrazioni previsti dal nuovo codice del terzo settore compreso il cambio di denominazione che sarà operativo dal momento di iscrizione nel nuovo registro.

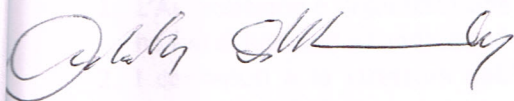
L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare le modifiche statutarie e approva il nuovo Statuto; conferisce incarico per gli adempimenti conseguenti al Presidente la signora Castagna, per la registrazione del presente atto non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs.117/2017.

Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Abbracciavento Antonella



Il Presidente

Castagna Angela



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 03.11.2020 serie 3 al N° 2583

Imposte liquidate per € per n° anni



STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita con sede in Martina Franca (TA), l'Associazione di volontariato senza personalità giuridica che assume la denominazione di **"Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down ODV"** che per brevità adotta l'acronimo **"A.M.A.R. Down ODV"** di seguito detta associazione.
2. L'Associazione, attiva sin dall'anno 2003, risulta iscritta al Registro generale delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Puglia al n. 656.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo, viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna dal momento in cui sarà regolarmente iscritta nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto se effettuata all'interno dello stesso comune, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione.

Art. 2 Principi Generali

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (C.T.S. Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 Finalità

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1 lettere a), c),d), h), i), l), p), q), s), t) e z) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (C.T.S.) e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:

art.5 comma 1 lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

art.5 comma 1 lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

art.5 comma 1 lettera d): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

art.5 comma 1 lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

art.5 comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

art.5 comma 1 lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

art.5 comma 1 lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

art.5 comma 1 lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

art.5 comma 1 lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

art.5 comma 1 lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

art.5 comma 1 lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione attuerà i predetti obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- operare a favore delle persone con sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali e delle loro famiglie;
- organizzazione di iniziative, manifestazioni, indagini conoscitive, censimenti per la conoscenza e la definizione delle esigenze e dei bisogni delle persone con sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali e dei loro familiari;
- elaborazione, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, di progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità sociali;
- offrire ai familiari, fin dalla fase più critica della nascita di un bambino con sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali, sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e scambio di informazioni ed esperienze;
- ottenere il migliore inserimento della persona con sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali nelle strutture scolastiche, nelle attività lavorative e del tempo libero e affrontare i problemi legati alle varie fasi della vita, dalla nascita all'età più avanzata;
- contribuire allo studio, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, all'informazione su sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali nonché sui diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, giuridici, sanitari, assistenziali, previdenziali, economici e morali al fine di sensibilizzare la pubblica opinione mediante divulgazione di una corretta informazione scientifica con i mezzi più idonei;
- offrire agli organi legislativi e di governo, statali, regionali e locali, una responsabile collaborazione nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- collaborare con Associazioni, coordinamenti, centri ed altre istituzioni che operano a favore delle persone con disabilità, al fine di studiare ed attuare azioni comuni nell'interesse delle persone con sindrome di Down, disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali;
- contribuire alla formazione, preparazione ed aggiornamento degli operatori dell'assistenza e della riabilitazione e di quelli scolastici e parascolastici;

- organizzazione di laboratori di varia natura.
- 2. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'Associazione potrà compiere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria, complementare o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
- 3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- 4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni
- 5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
- 7. Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide scopi e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di quanto stabilito nel presente statuto, l'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote associative devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che cessa per qualunque motivo di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e non ha alcun diritto di ripetere quanto da esso versato.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la loro distribuzione, anche indiretta ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il patrimonio dell'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nonché persone fisiche che essendo genitori, familiari conviventi o persone con sindrome di Down, condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e di volontariato aderenti, unitamente a persone fisiche che condividono gli scopi della stessa.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone il motivo entro 60 giorni.

Art. 10
Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
2. Gli associati hanno pari diritti e doveri;
3. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12
Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita e continuativa, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 Sostenitori Onorari

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori Onorari tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario o per aver esercitato attività a favore dell'associazione, sostenendone gli scopi e la sua valorizzazione. I Sostenitori Onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15 Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di Legge;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a. almeno una volta all'anno;
- b. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

2. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio;
- b. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- j. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- k. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- l. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

5. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, di cui i 2/3 composti da familiari e/o affini di persone con sindrome di Down, esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il

cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o altri mezzi tecnologici, che ne garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

4. Nello specifico:

- a. elegge tra i propri componenti il presidente;
- b. elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- c. elegge il tesoriere e il segretario;
- d. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h. predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j. conferisce procure generali e speciali;
- k. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o. delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 19
Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20
Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 21
L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22
Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 25
Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 26
Pubblicità e trasparenza Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27
Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 28
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente
Angela CASTAGNA



Il Segretario
Antonella ABBRACCIAMENTO

